

## **PROMEMORIA PER I DIRETTORI LAVORI**

*Il D.M. del 14/01/08 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni e la C.M. applicativa n. 617 del 02/02/09 entrati in vigore il 01/07/09 hanno introdotto profonde innovazioni nel campo della progettazione e dei controlli modificando e rimarcando obblighi e responsabilità di tutte le figure coinvolte nel processo produttivo legato al cantiere. Per facilitare l'espletamento dei principali adempimenti richiesti dalla nuova normativa se ne riporta un estratto:*

### **Barre di acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato**

#### **1 - PRODOTTI QUALIFICATI** cap.11.3.1.2 del DM e della CM

Gli acciai per impiego strutturale devono provenire da acciaierie che hanno ricevuto da parte del Servizio Tecnico Centrale l'Attestato di qualificazione

Per le opere in cemento armato è ammesso esclusivamente l'impiego di acciai qualificati:

- laminati a caldo denominati B450C (ad alto grado di duttilità)
- trafilati a freddo denominati B450A (a basso grado di duttilità)

#### **2- FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO** cap.11.3.1.5 del DM e della CM

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate (caso B della CM):

- dalla copia dell'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
- dal documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al destinatario

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera del prodotto, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare eventuali forniture non conformi.

La CM 617, puntualizza che gli stabilimenti di produzione di acciai qualificati non sono tenuti ad allegare alle forniture copia dei certificati rilasciati dal Laboratorio incaricato che effettua i controlli periodici di qualità. Si precisa al riguardo, che i predetti certificati **NON SONO SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA FORNITURA, TRATTANDOSI DI DOCUMENTI RISERVATI AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE PER I CONTROLLI SEMESTRALI NELL'AMBITO DEL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE. TALI CERTIFICATI, PERALTRO, NON POSSONO SOSTITUIRE I CERTIFICATI RELATIVI ALLE PROVE EFFETTUATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI, CHE DEVONO ESSERE RILASCIATI DAI LABORATORI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI OBBLIGATORI DI CANTIERE**

#### **3- CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE** cap. 11.3.2.10.4 del DM e della CM

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori. **È opportuno che gli stessi siano effettuati prima della messa in opera del lotto di spedizione e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.**

Il campionamento viene generalmente effettuato su tre diversi diametri opportunamente differenziati nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di 3 spezzoni (di 130 cm, come solitamente richiesto), marchiati, per ciascuno dei diametri selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato che esso abbia i requisiti previsti dal D.M. 14/01/2008, si potrà recare presso il medesimo centro dove, il Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, preleverà i campioni da inviare presso un laboratorio autorizzato secondo le disposizioni dello stesso Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano quelli da lui prelevati.

Per effettuare le prove su RETI E TRALICCI ELETTRICISALDATI sono necessari 3 campioni di 120 x 120 cm per le reti e tre campioni di 150 cm di lunghezza per i tralicci (dimensioni richieste da gran parte dei Laboratori ALP).

#### **4- CENTRI DI TRASFORMAZIONE** cap. 11.3.1.7 del DM

Si definisce Centro di Trasformazione, nell'ambito degli acciai, un impianto esterno al cantiere che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, lamiere, profilati ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili, quali ad esempio elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc) o preassemblati (gabbie di armatura) pronti per la messa in opera.

Ogni fornitura in cantiere di elementi saldati, presagomati o assemblati, deve essere accompagnata da:

- a) Dichiarazione sul documento di trasporto degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del Centro di Trasformazione.
- b) Attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Il Direttore dei Lavori inoltre può richiedere copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare eventuali forniture non conformi.

La documentazione suddetta deve essere prodotta dal Direttore dei Lavori al Collaudatore che riporterà nel certificato di collaudo gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del DM 14.01.08, e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato, nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori;
- ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo oppure non dovessero risultare tra quelli depositati.